

VERBALE SULLE ATTIVITÀ DI RIESAME

PSR SICILIA 2014-2020 - OPERAZIONE 6.2 AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER LE ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI

Con il D.D.G n. 1111 del 31 maggio 2019 è stata prevista la presentazione all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 di istanze, finalizzate alla revisione delle posizioni negli elenchi definitivi delle sottomisure/operazioni 1.1, 6.1, 6.2, 6.4.a, 7.2, 7.5, 16.3 e 16.4 del PSR Sicilia 2014-2020. **(All.1)**

Con nota n. 32192 del 27 giugno 2019 le disposizioni del D.D.G. 1111/2019 sono state estese alla sottomisura 7.6. **(All.2)**

Con nota 33859 del 03/07/2019 è stato costituito il Gruppo di Lavoro di supporto all'Autorità di Gestione per il riesame delle istanze ai sensi del suddetto DDG 1111 **(All.3)**.

Per la sottomisura 7.6 risultano presentate all'Autorità di Gestione n. 125 istanze di riesame **(All. 4)**.

L'Autorità di Gestione si è riunita insieme al Gruppo di Lavoro presso la sede del Dipartimento Agricoltura, in Viale Regione Siciliana n. 2771, nei giorni 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 del mese di luglio 2019.

La nota n. 29627 del 17/06/2019 – Gestione Programmi Comunitari **(All. 5)** ha delineato gli elementi generali da applicare sia in fase di valutazione che di riesame delle istanze al fine di attenuare il generarsi di contenzioso tra l'amministrazione e i potenziali beneficiari dei bandi ed ha richiamato l'applicazione di:

- Principi generale dell'ordinamento giuridico di ragionevolezza e proporzionalità;
- Principio del *favor participationis*;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n. 56/2017 in materia di soccorso istruttorio

La nota n. 36852 del 7 giugno 2018 dell'Autorità di gestione del PSR Sicilia 2014-2020 **(All. 6)** ha fornito istruzioni operative per l'applicazione uniforme dei criteri di selezione, richiamando la fattispecie dell'errore palese disciplinata dall'art. 4 del Reg. (UE) 806/2014.

Non trattandosi però di correzioni chieste ed operate dal richiedente, a questa fattispecie non può essere ricondotta la corretta attribuzione dei punteggi da parte dell'Amministrazione nelle fasi istruttorie.

Queste ultime vanno peraltro considerate in maniera unitaria e sarebbe pertanto non coerente consentire, come prevede la nota in questione, la modifica solo nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa e non anche nell'ambito della valutazione dell'iniziativa progettuale.

Di fatto, con la suddetta nota, qualora il punteggio autoattribuitosi dal richiedente non sia stato interamente riscontrato in relazione alle previsioni di progetto, piuttosto che essere adeguato in maniera conforme alla realtà, è stato attribuito come "*tanquam non esset*", e pertanto pari a zero.

Tale impostazione interpretativa unilaterale e impositiva ha determinato una riduzione di punteggio a danno dei beneficiari.

Inoltre, il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni prevede all'art. 12 gli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale disponendo che ... *sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi*

dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

La mancata applicazione dell'art. 83, co. 9 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) che ha previsto l'istituto del soccorso istruttorio confermando dunque la scelta del legislatore di privilegiare l'aspetto sostanziale dell'effettivo possesso dei requisiti da parte degli operatori economici partecipanti all'evidenza pubblica rispetto al dato formalistico rappresentato dalla mera correttezza documentale delle dichiarazioni rese.

L'istituto rende possibile la sanatoria degli elementi o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, purché l'operatore da un lato sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara e, dall'altro, ottemperi alle richieste di integrazione dell'amministrazione entro il termine non superiore ai dieci giorni.

Il D.lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto Correttivo) introducendo disposizioni integrative al D.lgs. 50/2016 ha riscritto il precitato art. 83, co. 9 del D.lgs. n. 50/2016 dedicato al soccorso istruttorio e ha apportato ulteriori e sostanziali modifiche:

... le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

Tutto quanto sopra considerato, l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 con il supporto del Gruppo di Lavoro, nei giorni precedentemente indicati, ha proceduto ad esaminare e valutare le istanze di riesame pervenute e, successivamente, a stilare la graduatoria definitiva (**All. 7**).

L'anzidetta graduatoria definitiva è quindi inviata al Responsabile di attuazione della sottomisura 6.2, per la sua successiva formale approvazione con Decreto del Dirigente Generale.

Palermo, 31 luglio 2019

IL GRUPPO DI LAVORO

Milvia Gjomarkaj

Antonino Drago

Daniele Messina

Marianna Termini

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2014-2020
Dario Cartabellotta

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993)*